

Originale

Ordinanza Sindacale

<i>N. 19 data 08/05/2021</i> Classifica VIII	Oggetto: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE.
---	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che la convivenza con il Covid-19 pone le istituzioni di fronte alla necessità di contemperare l'interesse alla tutela della salute con l'iniziativa economica degli esercizi commerciali;

RILEVATO che:

- nel fine settimana si stanno verificando diffusi fenomeni di assembramenti di persone soprattutto nel centro storico della città, specie nelle ore tardo pomeridiane e serali, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus;
- nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, continuano ad essere segnalati ripetuti episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo delle persone, che sfociano spesso in situazioni di degrado urbano causando, nella maggior parte dei casi, anche problemi di ordine pubblico;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro delle bevande che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano il danneggiamento ed il degrado di vie, piazze ed aree verdi;
- la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;

CONSIDERATO che la consumazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e nei pressi delle attività di vendita contribuisce a determinare i comportamenti sopra descritti;

RITENUTO pertanto opportuno adottare misure capaci di affrontare sia la situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in atto sia le criticità legate alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in particolare durante le ore pomeridiane e serali;

ATTESO che il D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'Amministrazione comunale e le competenze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 – comma 5 – del DLgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché in relazione all'urgente necessità di *“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, il quale prevede in caso di *“reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*;

RILEVATO che come convenuto in occasione delle varie riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, occorre intervenire con misure atte a:

- scoraggiare la formazione di assembramenti certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;
- salvaguardare quanto più possibile la salute e l'incolumità pubblica nell'attuale fase di aumentata mobilità e di maggiore occasione di contatti sociali;
- affrontare le problematiche derivanti dalla vendita e dal consumo di bevande alcoliche nonché dall'uso improprio di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro o in lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare durante le ore pomeridiane e serali;

RITENUTO altresì che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente legate alla forte attualità delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adottare il presente provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, per un periodo di trenta giorni, con riserva di prorogare e/o rimodulare le misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

ASSUNTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATE le misure igienico sanitarie previste in seno ai provvedimenti richiamati e ogni altra previsione volta a fissare presidi di sicurezza e comportamento, per contrastare il diffondersi del virus covid-19, sia in relazione alle attività produttive/commerciali, sia in relazione agli obblighi individuali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di terzi;

RILEVATO che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

RILEVATO altresì che attualmente il territorio comunale di San Benedetto del Tronto, così come quello della Regione Marche, rientra nella "zona gialla" definita dalla lettera d dell'art. 1, comma 16-septies del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, secondo il quale dal 26 aprile al 31 maggio 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 50 del TUEL così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n. 48;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Il divieto di vendita, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 della domenica successiva e dalle ore 18:00 della domenica alle ore 06:00 del lunedì successivo, a decorrere **da sabato 8 maggio sino alle ore 06:00 di lunedì 7 giugno 2021, a qualsiasi attività** (commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi negozi automatici aperti 24 h) di **bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore. E' fatta sempre salva la consegna a domicilio.

Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, unicamente nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, purché effettuata esclusivamente con servizio al tavolo.

2. Le prescrizioni di cui sopra si applicano nelle **porzioni di territorio di seguito indicate**, come da planimetria allegata:

a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battaglia e dalla Banchina di riva del porto;

b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo;

3. La presente ordinanza ha efficacia nel periodo indicato, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

4. Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 27 co. 1 del DPCM 2/03/2021 il quale dispone che *"dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico"*;
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

AVVERTE CHE

Rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

DISPONE ALTRESÌ CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza di pari oggetto n. 18 del 7 maggio 2021.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa